

NOVITÀ PIP PENSIONE REALE CLASSIC AGGIORNATE A LUGLIO 2026

La Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025) e la Circolare Inps n. 153 del 19 dicembre 2025 hanno introdotto molteplici novità in tema di Previdenza Complementare.

Le novità che seguono sono inserite nel comma 201 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 e, come previsto al comma 202, sono in vigore dal 1° luglio 2026 (fatta eccezione per la revisione del tetto di deducibilità che retroattivamente fa riferimento all'intero anno).

- **Investimenti dei fondi pensione**

La Legge di Bilancio 2026 (comma 199 dell'articolo 1) interviene sull'art. 6 del D.Lgs. 252/2005 introducendo/rafforzando tre profili:

- a. Nuovi limiti massimi di investimento su specifici "progetti/settori infrastrutturali";
- b. Regole in caso di superamento temporaneo dei limi;
- c. Prevalenza di investimenti su mercati regolamentati/MTF e presenzialità del non quotato.

La Legge prevede che queste disposizioni siano attuate modificando il Regolamento MEF DM 2 settembre 2014, n. 166 entro 90 giorni dall'entrata in vigore.

- **Aumento della deducibilità fiscale**

La Legge di Bilancio ha previsto l'innalzamento del limite annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione da € 5.164,57 ad € 5.300, con effetto dal periodo fiscale relativo all'intero 2026. La normativa conferma inoltre la possibilità di portare in deduzione anche i contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico, sempre entro il limite complessivo previsto. Nel nuovo limite rientrano sia i contributi versati direttamente dall'aderente sia quelli eventualmente versati dal datore di lavoro, mentre restano esclusi i conferimenti di TFR.

Di conseguenza, è stata modificata l'extra-deducibilità: per chi ha iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio 2007, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione (in relazione ai contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione, ma non effettivamente versati) è incrementata da € 2.582,29 a € 2.650, con un limite totale annuo di € 7.950.

- **Nuove modalità di erogazione flessibile** (nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies aggiunti all'art. 11 del d.lgs. 252/2005) così come regolati da COVIP con la Deliberazione del 25 giugno 2026 ("Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199").

A decorrere dal 1° luglio 2026, gli aderenti possono richiedere, in alternativa alla rendita vitalizia:

- **rendita a durata definita**, ovvero una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
- **prelievi liberamente determinabili**, ovvero una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita di cui al punto precedente.

A partire dal 31 ottobre 2026 sarà, inoltre, disponibile la prestazione in forma di erogazione frazionata del montante accumulato; si tratta di una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni.

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche sono alternative tra loro e, una volta che ne sia iniziata la liquidazione, non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare i propri sistemi e processi operativi alla gestione delle richieste e all'erogazione delle nuove prestazioni, COVIP ha previsto un **periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, durante il quale l'aderente potrà presentare richiesta di accesso alle nuove prestazioni; la relativa erogazione avverrà tuttavia solo una volta completati gli adeguamenti necessari.** Prima della liquidazione del primo importo, l'aderente potrà revocare la scelta effettuata. A seguito del completamento degli adeguamenti dei sistemi e dei processi operativi, la forma pensionistica complementare informerà gli interessati dell'avvenuto adeguamento e procederà all'erogazione delle prestazioni richieste durante il periodo transitorio.

A partire dal 31 luglio 2026 sarà disponibile la documentazione contrattuale del Fondo aggiornata secondo le indicazioni COVIP.

- **Intangibilità della fase di accumulo, cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle liquidazioni**
La Legge di Bilancio ha precisato, con integrazione dell'art. 11 del D.lg. 252/2005, che **l'intangibilità della fase di accumulo perdura fino alla richiesta di liquidazione** e che, come le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie, anche le nuove modalità di erogazione flessibili e la RITA sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti in vigore per le pensioni pubbliche (generalmente un quinto). I riscatti e le anticipazioni diverse dalle spese sanitarie sono invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite come era già in passato.

- **Portabilità del contributo datoriale**

In caso di trasferimento in costanza di lavoro decorsi due anni di partecipazione al fondo pensione il lavoratore ha il diritto al **versamento anche del contributo datoriale** previsto dal contratto collettivo verso **qualsiasi forma pensionistica** scelta. L'entrata in vigore di tale disposizione è **rimandata al 31 ottobre 2026.**

L'art. 16-ter della Legge 112/2026 (conversione del "DL Primo Maggio") ha "corretto" la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026 in merito alla quota massima erogabile in capitale. **La Legge di conversione è tornata, infatti, sulla scelta operata dalla Legge di Bilancio di innalzare dal 50% al 60% la parte del montante accumulato liquidabile in forma di capitale** (di fatto, mai entrata in vigore), **ripristinando il precedente limite del 50%.**